



COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 38

23-05-2019

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2019 - ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N. 267.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 14:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BOUQUET Michel	SINDACO	Presente
RIMINATO Monica	VICE SINDACO	Presente
BLANC Roberto	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE BURRELLO dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2019 - ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione al comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere;

- l'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone:

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali;

- la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente";

- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;

RITENUTO, pertanto di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

IN PUNTO DI DIRITTO

Il vigente diritto positivo in materia, è attestato su posizioni in base alle quali l'ente pubblico si trova nelle stesse condizioni di ogni altro debitore privato, il che garantisce al creditore procedente l'assoggettabilità ad espropriazione forzata fin anche delle somme già iscritte in bilancio, salvo il caso in cui esse siano da ricomprendere nel patrimonio indisponibile dell'ente, a seguito di

provvedimento amministrativo o norma di legge che le abbia vincolate ad una concreta funzione pubblica. La disciplina in argomento trova una ragionevole giustificazione nella specificità della posizione della P.A., e nell'opportunità di assicurare una gestione delle risorse funzionale al perseguimento delle finalità d'interesse pubblico proprie dell'ente esecutato. Alla luce della vigente normativa, in riferimento agli enti locali: a) non è ammessa la procedura d'esecuzione forzata presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri; b) non tutte le somme depositate presso la tesoreria possono essere aggredite: valgono, a questo proposito, le disposizioni inerenti l'impignorabilità delle somme, e le condizioni per la loro attuazione, di cui all'art. 159 Tuel; c) occorre tener conto della disposizione di cui all'art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, come modificato dall'art. 147 L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 art. 44 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, secondo la quale, in particolare: - l'obbligo di pagamento a fronte della notificazione dell'atto di pignoramento, nelle forme della citazione, scade nel termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo medesimo; - prima di tale termine, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né possono essere posti in essere atti esecutivi. Quanto premesso: - gli atti di sequestro/pignoramento eventualmente notificati al tesoriere, in difformità alle prescrizioni normative, sono nulli, e tale nullità è rilevabile anche d'ufficio, dal giudice; tale nullità, impedisce di dare ingresso al giudizio di cognizione, richiesto dal creditore che procede all'esecuzione forzata per accertare di quali somme del debitore il terzo, quale tesoriere, sia in possesso. Per l'ente locale, dunque, la responsabilità patrimoniale, fissata a tutela del singolo creditore, subisce delle limitazioni; si assiste, così, ad un sacrificio della tutela creditoria del singolo a beneficio di una tutela più ampia, della collettività e dei suoi interessi, dallo stesso ente rappresentati, vale a dire la possibilità, anche a fronte di procedure esecutorie, di mantenere la disponibilità di buona parte delle risorse finanziarie pubbliche: per l'espletamento dei servizi indispensabili (i "servizi indispensabili" cui fa riferimento la lett. c), comma 2, art. 159, D.Lgs. n. 267 del 2000, sono quelli di cui al D.M. 28 maggio 1993; l'art. 1 individua i servizi indispensabili dei comuni,); - per il pagamento degli stipendi del personale (per i tre mesi successivi); per la restituzione dei mutui/prestiti obbligazionari contratti per la realizzazione di opere pubbliche (scadenti nel semestre in corso); per le somme dovute a titolo di addizionale all'Irpef (art. 27, comma 13, L. 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche).

I limiti posti dalla legge alla pignorabilità del denaro pubblico e, quindi, alla responsabilità patrimoniale dell'ente, impediscono che il creditore insoddisfatto possa aggredire indistintamente tutte le somme depositate presso la tesoreria, o disponibili sulle contabilità speciali di girofondi;

VISTA la definizione e la categoria giuridica della "impignorabilità" richiamata dal legislatore, da ultimo, con l'art. 37 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante il cd. Collegato lavoro, e con l'art. 1, c. 51, dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, (cd. legge di stabilità 2011), che sostituisce la tradizionale legge finanziaria annuale. S'intende per "impignorabilità", la particolare condizione propria di taluni beni e crediti non suscettibili, per legge, di costituire oggetto di pignoramento, che costituisce la prima fase dell'espropriazione forzata (art. 491 Cod. proc. civ., inizio dell'espropriazione), con la quale la somma di denaro necessaria al pagamento del debito non adempiuto viene prelevata dal patrimonio del debitore, che viene per quella parte espropriato;

INOLTRE, a fronte del diniego, da parte dell'amministrazione, di dare corso al pagamento di un'obbligazione pecuniaria regolarmente assunta, il creditore insoddisfatto ha anche la possibilità di intentare tale procedura giudiziaria aggredendo con l'espropriazione presso terzi le somme depositate dall'ente destinatario dell'azione esecutiva presso la tesoreria. In tale momento possono incontrarsi alcune complicazioni per l'opposizione giudiziale del debitore pubblico che contesta la non pignorabilità delle somme, legislativamente prevista, al creditore, ovvero per la rilevabilità di ufficio della nullità del processo esecutivo;

VISTO l'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali che, com'è noto, non è ammessa, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri.

LA norma dispone che non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di “nullità” rilevabile anche “d’ufficio” dal giudice, le somme di competenza dei predetti enti destinate a una serie di finalità sociali (come il pagamento di retribuzioni del personale, rate di mutui e prestiti, o altri servizi indispensabili). Nel merito, occorre che la giunta comunale, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al terzo tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. Per il comma 2 dell’art. 159 Tuel si tratta delle somme destinate a: “a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili”;

CONSIDERATO che, attesa la rilevanza “d’ufficio” della nullità del processo esecutivo sancita dall’art. 159, comma 2, le pretese del creditore dell’ente locale, in presenza della delibera giuntale, e della sua intervenuta esecutività, saranno frustrate anche in mancanza di opposizione dell’ente pubblico debitore. Ad ogni modo, sembra opportuno che l’impignorabilità di un bene di un comune in ragione della sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell’ente, concretando una limitazione della responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 2740, c. 2 Cod. civ., sia sempre fatta valere dal comune come motivo di opposizione all’esecuzione forzata contro il creditore pignorante ai sensi dell’art. 615 Cod. proc. civ.

VISTA l’impignorabilità delle somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’Irpef a’ sensi dell’ art. 27, c. 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che “pur non modificando in maniera espressa la disposizione che governa la materia per gli enti locali” esclude dall’esecuzione forzata le somme di competenza dei predetti enti a titolo di addizionale comunale e provinciale all’Irpef. La ratio della previsione - a maggior ragione in un periodo di “sblocco” del potere di incrementare tali addizionali (come disposto, da ultimo dai commi 10 e 11 dell’art. 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,) - va rinvenuta in “una maggior tutela del patrimonio dell’ente”, giacché sottrae al pignoramento le somme disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato e intestate al Ministero dell’interno, quando siano devolute agli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all’Irpef. Gli eventuali atti di sequestro o di pignoramento che dovessero essere notificati sarebbero nulli. La pronuncia di nullità del pignoramento può essere adottata dal giudice d’ufficio, mentre si stabilisce che detti atti, ove compiuti, non determinano comunque obbligo di accantonamento alcuno da parte delle tesorerie, ne’ sospendono l’accreditamento delle somme nelle citate contabilità speciali. In conclusione, le somme di denaro di competenza derivanti dall’imposta addizionale all’Irpef devoluta a favore degli enti locali, sono escluse per l’intero dall’espropriazione ancorché appartenenti al patrimonio disponibile, e ciò “per espressa volontà del legislatore”;

ATTESO che successivamente, l’impignorabilità delle somme è stata estesa anche agli Agenti della riscossione. Al riguardo, l’art. 42, c. 7-novies, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli Agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237”;

VISTI:

- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI RICHIAMARE, quale parte integrante del presente deliberato, la premessa narrativa;

DI QUANTIFICARE, relativamente al 1° semestre dell'anno 2019, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

Denominazione	Importo
a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali	€ 107.258,02
b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso	€ 96.755,39
c) Espletamento dei servizi locali indispensabili	€ 1.253.910,73
TOTALE	€ 1.457.924,14

DI DARE ATTO CHE questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico prescritto dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale;

DI NOTIFICARE copia del presente atto alla banca INTESA SANPAOLO – Agenzia di Fenestrelle, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BOUQUET Michel

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BURRELLO dott. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale un estratto del quale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 27-05-2019 al giorno 11-06-2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 27-05-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO DOTT. Graziano

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BURRELLO dott. Giuseppe

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSEL Pierpaolo

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSEL Pierpaolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno _____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO Graziano